

DARIO GRAMAGLIA
MANUALE BREVE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
XV ed., Milano 2023, ed. Giuffr  Francis Lefebvre

ADDENDA N. 1
(Versione 14 aprile 2023)

Nelle avvertenze del manuale, XV ed.,   stato avvisato il lettore che, quando il manuale era gi  pronto per la stampa, la normativa transitoria prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (che prevedeva l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di processo civile al 30 giugno 2023),   stata modificata dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 con l'anticipazione dell'entrata in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023. Non essendo stato possibile, per esigenze di stampa, procedere con la integrale rivisitazione del testo, il manuale   stato aggiornato solamente con le norme entrate in vigore il 1  gennaio 2023. In particolare il procedimento avanti la Corte di cassazione trova nel manuale l'attuale sistema normativo.

Con la presente addenda si vuole agevolare lo studio delle novit  intervenute, che sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, non trattate nel manuale, per consentire una preparazione il pi  possibile completa ed aggiornata in vista dell'esame 2023.

Le ragioni dell'urgenza non hanno consentito di ricordare gli schemi riassuntivi e la parte VIII del manuale (dedicata alle domande e risposte commentate) alle modifiche intervenute.

  opportuno, peraltro, ricapitolare il diritto intertemporale, cos  come disciplinato dagli artt. 35 e 41 d.lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 197/2022, in quanto sono previsti effetti e applicazioni diverse delle varie disposizioni.

1) in base all'art. 35, **comma 1**, le norme sotto indicate si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023; ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti:

artt. 7, 37, 40, 47, 48, 49, 50-bis, 78, 80, 96, 101, 118, 121, 136, 137, 139, 147, 149-bis, 163, 163-bis, 164, 165, 166, 167, 168-bis, 171, 171-bis, 171-ter, 182, 183, 183-bis, 183-ter, 183-quater, 184, 185, 185-bis, 187, 188, 189, 190, 210, 213, 225, 226, 267, 268, 269, 271, 275, 275-bis, 281-quinquies, 281-sexies, 281-septies, 281-octies, 281-novies, 281-decies, 281-undecies, 281-duodecies, 281-terdecies, 291, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 397, 430, 441-bis, 441-ter, 441-quater, da 473-bis a 473-bis.71, 474, 488, 492, 492-bis, 534-ter, 559, 560, 567, 568-bis, 569-bis, 570, 585, 586, 591-bis, 591-ter, 596, 597, 598, 614-bis, 654, 657, 663, 669-quinquies, 669-octies, 669-novies, 669-decies, 739, 810, 813, 815, 816-bis.1, 818, 818-bis, 818-ter, 819-ter, 819-quater, 822, 828, 828-bis, 828-ter, 828-quater, 828-quinquies, 839, 840

artt. 18 disp. att., 22 disp. att., 23 disp. att., 24-bis disp. att., 36 disp. att., 46 disp. att., 81-bis disp. att., 87 disp. att., 123-bis disp. att., 144-quater disp. att., 144-quinquies disp. att., 153 disp. att., 154 disp. att., 155-bis disp. att., 155-ter disp. att., 155-quinquies disp. att., 168 disp. att., 169-quinquies disp. att., 173-bis disp. att., 173-quater disp. att., 179-ter disp. att., 179-quater disp. att.

artt. 2652 c.c. e 2690 c.c.

artt. 2, 2-bis, 2-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6 d.l. 132/2014

artt. 2, 3, 4, 8-bis, 9, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 13, 14, 15 d.lgs. 28/2010

2) in base all'art. 35, **comma 2**, le norme sotto indicate si applicano a decorrere dal 1/1/2023 anche ai procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione:

artt. 127, 127-bis, 127-ter, 193

artt. 196-quater, 196-quinquies, 196-sexies, 196-septies e 196-duodecies disp. att.

Ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente gli artt. 196-quater e 196-sexies disp. att. si applicano dal 28/2/2023

3) in base all'art. 35, **comma 3**, le norme sotto indicate si applicano a decorrere dal 1/1/2023 anche ai procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche:

artt. 127, 127-bis, 127-ter, 193

art. 196-duodecies disp. att.

Si applicano a decorrere dal 30/6/2023, anche ai procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le norme sotto indicate:

artt. 196-quater, 196-quinquies, 196-sexies, 196-septies disp. att.

4) in base all'art. 35, **comma 4**, le norme sotto indicate si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023:

artt. 283, 326, 334, 342, 343, 348, 348-bis, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352, 354, 356, 434, 436-bis, 437, 438

5) in base all'art. 35, **comma 5**, le norme sotto indicate si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a

decorrere dal 1/1/2023:

artt. 360, 362, 366, 369, 370, 371, 383, 391-*quater*,

artt. 137-*bis* disp. att., 137-*ter* disp. att., 139 disp. att., 140 disp. att., 140-*bis* disp. att., 143 disp. att., 144-*bis*.1 disp. att.

6) in base all'art. 35, **comma 6**, le norme sotto indicate si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1/1/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o ordinanza in camera di consiglio:

artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1, 380-*ter*, 390, 391-*bis*

7) in base all'art. 35, **comma 7**, le norme sotto indicate si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1/1/2023:

art. 363-*bis*

8) in base all'art. 35, **comma 8**, le norme sotto indicate si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28/2/2023:

artt. 475, 476, 478, 479

9) in base all'art. 35, **comma 9**, le norme sotto indicate hanno effetto a decorrere dal 30/6/2023:

artt. 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinqies*, 12-*sexies* disp. att.

art. 7 legge 129/2004

artt. da 34 a 37 d.lgs. 5/2003

10) in base all'art. 35, **comma 10**, le norme sotto indicate si applicano fino all'adozione del d.m.:

artt. 13, 15 e 16 disp. att.

11) in base all'art. 41, **comma 4**, le norme sotto indicate hanno effetto a decorrere dal 30/6/2023:

artt. 3 e da 11-*bis* a 11-*undecies* d.l. 132/2014

12) in base all'art. 41, **comma 1**, le norme sotto indicate si applicano a decorrere dal 30/6/2023:

artt. 4, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqies*, 5-*sexies*, 6, 7, 8, da 15-*bis* a 15-*undecies*, 16, 16-*bis*, 17 e 20 d.lgs. 28/2010

art. 71-*quater* disp. att.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

PARTE PRIMA – PROFILI GENERALI

CAPITOLO I

L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La riforma del processo civile non ha inciso in modo particolare i principi e le disposizioni generali.

La concreta garanzia ed effettività del rispetto del principio del contraddittorio è stata “rafforzata”; è stato sostituito l'art. 101, comma 2, che prevede che il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Secondo le prime osservazioni da parte della dottrina, questa nuova norma dovrà e potrà essere utilizzata dal giudice non solo nei casi già espressamente previsti ma, in via generale, in tutte quelle ipotesi non codificate in cui le posizioni delle parti non appaiono in parità e possono sussistere lesioni del diritto di difesa.

È stato modificato l'art. 37 che è stato integralmente riscritto. La nuova disposizione stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, mentre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali, è rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione non può più essere rilevato d'ufficio, ma solamente se è oggetto di uno specifico motivo.

L'attore non può però impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito in primo grado.

CAPITOLO III

LA COMPETENZA

Nulla è mutato in ordine ai principi che regolano la competenza, se non per quanto riguarda la competenza per materia e per valore del giudice di pace (art. 7), che viene innalzata ad euro 10.000,00 per le cause relative a beni mobili, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice e ad euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

L'introduzione del rito semplificato di cognizione ha reso necessaria l'integrazione dell'art. 40, comma 3, con la previsione che, in caso di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta al rito speciale, diverso dal rito del lavoro o previdenziale, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.

La riforma ha inciso anche il procedimento in tema di regolamento di competenza (art. 47) e ciò in conseguenza dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e della eliminazione del fascicolo cartaceo. È stato previsto che la parte che propone l'istanza di regolamento di competenza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti. All'art. 47, comma 4, è stata abrogata la disposizione che prevedeva che, quando il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, veniva disposta la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Analogamente è stato modificato l'art. 48 (sospensione dei processi): la nuova norma prevede che i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi dal giorno in cui è depositata, innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento.

Infine, all'art. 49 (ordinanza di regolamento di competenza) è stato abrogato il termine di venti giorni entro il quale la Corte doveva decidere il regolamento di competenza.

CAPITOLO IV

LE PARTI E I DIFENSORI

La riforma ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 78 (curatore speciale), introdotti dalla legge 206/2021, che prevedevano la nomina di un curatore speciale del minore, anche d'ufficio, nei casi espressamente stabiliti, nonché l'art. 80, comma 3, sempre introdotto dalla medesima legge, che prevedeva l'attribuzione da parte del giudice di specifici poteri di rappresentanza sostanziale al curatore speciale del minore. Tale manovra si è resa necessaria in quanto la riforma ha introdotto il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie: quanto previsto nelle norme sopra richiamate, ed ora abrogate, è stato inserito all'art. 473-bis.8.

In relazione all'intervento volontario, è stato modificato l'art. 268: l'intervento può avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, essendo stata rimodulata la fase della decisione.

Per quanto attiene i poteri del difensore, si segnala che con la riforma è stato introdotto il Titolo V *ter* disp. att. rubricato “disposizioni relative alla giustizia digitale”. In particolare, per quanto attiene la conformità delle copie agli originali, i nuovi artt. 196 *octies*, 196 *novies*, 196 *decies*, 196 *undecies* sostituiscono le analoghe previsioni già contenute negli artt. 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del d.l. 179/2012 che sono stati abrogati. Nella sostanza i poteri di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti, nonché le modalità di attestazione, attribuiti ai difensori e agli operatori abilitati, sono rimasti immutati. L’unica novità è rappresentata dall’art. 196 *decies*, che attribuisce a tali soggetti, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico o detenuto in originale o in copia conforme, il potere di attestazione della conformità della copia all’atto detenuto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedimento o del documento.

In tema di responsabilità aggravata, è stato inserito l’art. 96, comma 4, che stabilisce che, quando sussiste uno dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 della norma, il giudice condanna la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.

CAPITOLO VI

IL GIUDICE E I SUOI AUSILIARI

La riforma è intervenuta sull’elenco delle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, con l’abrogazione dei n. 5) e 6) dell’art. 50-*bis*. Nelle cause di impugnazione delle delibere assembleari delle società e nelle cause di responsabilità, nonché nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, ora giudica il tribunale in composizione monocratica.

Le norme relative alla figura del consulente tecnico del giudice sono state parzialmente riviste. In particolare, la riforma ha integrato gli artt. 13, 15, 16, 18, 22 disp. att. e sostituito integralmente l’art. 23 disp. att.. È stato introdotto l’art. 24-*bis*, che istituisce l’elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

Con successivo d.m. saranno individuate ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, nonché indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo, i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale istituito ai sensi dell’art. 24-*bis*.

CAPITOLO VII

GLI ATTI DEL PROCESSO

Il principio della libertà delle forme degli atti, prescritto dall’art. 121, in base al quale gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, è stato rafforzato dal principio della chiarezza e sinteticità degli atti, quale requisito fondamentale che deve contraddistinguere tutti gli atti del processo. La modifica ha inciso anche il titolo dell’articolo, ora rubricato “Libertà delle forme. Chiarezza e sinteticità degli atti”. La norma è stata integrata prevedendo che tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. Si tratta di concetti astratti i quali sono sottoposti all’interpretazione da parte del giudice. Al riguardo si segnala che i criteri di sinteticità e chiarezza, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, sono stati recentemente oggetto di scrutinio da parte di Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300 e Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117.

L’art. 121 deve essere ricordato con l’art. 46 disp. att. (forma e criteri di redazione degli atti giudiziari), anch’esso oggetto di modifica, che è stato riscritto ed integrato in conseguenza dell’introduzione del processo telematico. In particolare, è previsto

■ al comma 2: che gli atti, quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

■ al comma 3: che gli atti negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata;

■ al comma 4: che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’instestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale;

■ al comma 5: che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e

limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo;

■ al comma 6: che il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Con la riforma sono, altresì, state abrogate le disposizioni di cui all'art. 16-*bis*, d.l. n. 179/2012, riguardanti l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali; la regolamentazione è ora contenuta negli artt. 196-*quater* e 196-*sexies* disp. att.. La prima norma dispone l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei provvedimenti, come già evidenziato nel manuale, in quanto disposizione già entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2023. Per quanto attiene il perfezionamento del deposito con modalità telematiche, la disciplina è ora contenuta nell'art. 196-*sexies* disp. att.: il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, comma 4 e 5. La norma precisa, altresì, che, se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Si segnala un refuso a pag. 135 del manuale al paragrafo 4 ove si trattano le modalità di svolgimento delle udienze ed in particolare della sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. Ove è indicato l'art. 128-*ter* è da intendersi art. 127-*ter*.

La riforma ha inciso anche le modalità delle comunicazioni e notificazioni alle parti e ciò anche in considerazione del rafforzamento delle modalità di effettuazione delle comunicazioni o notifiche con strumenti telematici. Al riguardo si segnala che, per quanto concerne le notificazioni, le nuove norme si applicano dal 1° marzo 2023 anche se si riferiscono ad atti posti in essere ed effettuati nel corso di un procedimento a tale data già pendente.

All'art. 136 (comunicazioni) è stata eliminata, dalle modalità con cui vengono effettuate le comunicazioni, la trasmissione a mezzo telefax, ormai superato e desueto.

Più incisive sono le modifiche intervenute sulle modalità di notificazione da parte dei soggetti abilitati ed in particolare sulle funzioni notificatorie attribuite all'avvocato, che sono state sostanzialmente equiparate a quelle dell'ufficiale giudiziario. L'art. 137, comma 2 (notificazioni), è stato integrato con l'inserimento della parola "avvocato". Il principio è che l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, ma il comma 6 precisa che l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

La novità di maggior rilievo è costituita dall'art. 137, comma 7, che stabilisce che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiara che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per causa non imputabili al destinatario. Di tale dichiarazione è dato atto nella relazione di notifica.

L'art. 147 (tempo delle notificazioni) è stato modificato ai commi 2 e 3, per regolamentare anche le notificazioni che vengono effettuate con modalità telematiche, prevedendo che:

■ le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari;

■ le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

La modalità di notificazione alle persone nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139) è stata modificata nella parte in cui è prevista la consegna al portiere o al vicino. È stata eliminata la parte della disposizione che prevedeva l'obbligo del portiere o del vicino di sottoscrivere una ricevuta. L'art. 139, comma 4, stabilisce, ora, che se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La modalità di notificazione a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario è anch'essa stata modificata. L'art. 149-*bis*, comma 1, stabilisce, specularmente a quanto prescritto per l'avvocato nell'art. 137, anche per l'ufficiale giudiziario l'obbligo della notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-*bis* del C.A.D. di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

■ PARTE SECONDA – LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E LA MEDIAZIONE

CAPITOLO II

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La riforma ha apportato correttivi alla normativa che regola la procedura di negoziazione assistita seppur mantenendo la stessa struttura procedimentale rappresentata dall'invito alla negoziazione, dalla convenzione e dall'accordo di negoziazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo.

Le novità importanti riguardano la regolamentazione della modalità telematica della negoziazione assistita, l'estensione alla materia lavoristica ed infine la possibilità di acquisire dichiarazioni da terzi nonché dichiarazioni confessorie da una delle parti.

L'art. 4, comma 1, d.l. 132/2014 è stato integrato nella parte relativa all'invito: lo stesso deve contenere, oltre l'oggetto della controversia, l'avvertimento che la mancata risposta all'invito, entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96, comma 1, 2 e 3 e 642, comma 1.

L'art. 2 della legge è stato oggetto di alcuni interventi: è stato eliminato al comma 2, lettera b), la previsione che l'oggetto della controversia non deve vertere in materia di lavoro, in quanto all'art. 2-ter è stata disciplinata la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro; è stato inserito il comma 2-bis che prevede che gli avvocati, nel predisporre la convenzione di negoziazione, hanno la possibilità di precisare quanto segue:

- la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

- la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

- la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante l'utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.

È stato disciplinato lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità telematica, quando previsto. L'art. 2-bis della legge, a tal fine, prevede che:

- ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

- gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto;

- ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza;

- l'accordo è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica e la sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica o avanzata.

La riforma, con l'introduzione dell'art. 4-bis.2 (acquisizione di dichiarazioni), ha introdotto la possibilità, quando la convenzione lo prevede, che ciascun avvocato possa invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, alla presenza degli avvocati che assistono le parti. L'avvocato che invita l'informatore, previa identificazione e resi gli avvertimenti di cui al comma 2, redige un verbale che contiene:

- l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni;

- le generalità dell'informatore e degli avvocati;

- l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2;

- la sottoscrizione dell'informatore e degli avvocati.

Il verbale, sottoscritto, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e può essere prodotto in giudizio tra le parti della convenzione ed è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 1. Il giudice può, però, sempre disporre, nel corso del giudizio, che l'informatore sia escusso come testimone.

Se l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere le dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.

È fatto, però, divieto di acquisire le dichiarazioni del terzo con modalità telematiche o con collegamenti audiovisivi.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di acquisire dichiarazioni confessorie di una parte della convenzione di negoziazione assistita. L'art. 4-ter dispone, infatti, che quando la convenzione lo prevede:

- ciascun avvocato può invitare controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

- la dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato;

- il documento in cui è contenuta la dichiarazione fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita;

- il documento ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti di cui all'art. 2735 c.c., che regola la confessione stragiudiziale;

■ il rifiuto ingiustificato di rendere la dichiarazione è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2 e 3.

Nessuna novità è stata apportata in relazione all'esito della convenzione e alla esecutività dell'accordo, fatta eccezione per la precisazione che in caso di accordo deve essere indicato il relativo valore.

Si segnala che dal 30 giugno 2023 la parte può accedere al patrocinio a spese dello Stato, seguendo la disciplina appositamente prevista nelle nuove norme introdotte con gli artt. da 11-*bis* a 11-*undecies*. In conseguenza di tale previsione, è stato abrogato quanto contenuto all'art. 3, comma 6, e cioè che non era dovuto all'avvocato compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio.

CAPITOLO III

LA MEDIAZIONE

In un'ottica di potenziamento e di incentivazione di accesso alla mediazione, la riforma ha inciso sulla medesima ampliando i casi di obbligatorietà, semplificando il procedimento e aumentando i benefici fiscali.

Si precisa che alcune modifiche del d.lgs. 28/2010 sono entrate in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023 e precisamente le norme che riguardano i seguenti aspetti:

- indipendenza del mediatore (art. 3) e i relativi obblighi (art. 14);
- derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione (art. 4);
- svolgimento della mediazione in modalità telematica (art. 8-*bis*) con previsione che ciascun atto del procedimento, compreso il verbale e l'eventuale accordo, sono formati e sottoscritti digitalmente e possono essere trasmessi a mezzo PEC e che gli incontri si possono svolgere con collegamenti audiovisivi da remoto;
- conclusione del procedimento (art. 11) con integrazioni alle modalità di formazione del processo verbale di accordo di conciliazione e di mancato accordo e con la previsione che, se con l'accordo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- accordo di conciliazione sottoscritto dalle pubbliche amministrazioni (art. 11-*bis*);
- efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo (art. 12).

Deve essere segnalato, con particolare evidenza, che con la riforma sono state modificate ed inasprite le conseguenze processuali nel caso della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-*bis*). La nuova norma prevede che:

- dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2;
- quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e, se richiesto, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- quando vi è condanna alle spese ai sensi del secondo comma della norma di una amministrazione pubblica o di un ente vigilato, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Si segnala, infine, che, stante la modifica dell'art. 96 (responsabilità aggravata) che ora è composto da quattro commi, all'art. 13 della legge sulla mediazione è stato previsto che, in caso di rifiuto della proposta di conciliazione, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice può condannare la parte alle spese facendo applicazione degli artt. 92 e 96, commi 1, 2 e 3.

Le altre novità, introdotte dalla riforma, entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023, come di seguito dettagliate.

Sono state ampliate le materie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità e precisamente l'art. 5 (condizione di procedibilità e rapporti con il processo) ha esteso l'obbligo alle controversie in materia di:

- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazione
- società di persone

■ subfornitura.

L'art. 5, comma 3, stabilisce che resta fermo il diritto delle parti di assolvere la condizione di procedibilità ricorrendo, nelle rispettive materie di competenza, agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal testo unico bancario (art. 128-*bis* d.lgs. 385/1993), dal testo unico dell'intermediazione finanziaria (art. 32-*ter* d.lgs. 58/1998), dal codice delle assicurazioni (art. 187.1 d.lgs. 209/2005) e dalle norme per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (art. 2, comma 24, lett. b), legge 481/1995).

L'art. 5, comma 2, che prevede l'eccezione di improcedibilità, è stato modificato con la previsione che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e cioè dopo almeno tre mesi. A tale udienza il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

L'art. 5, comma 6, che prevede i procedimenti esclusi dalla condizione di procedibilità, è stato integrato includendo l'azione inibitoria di cui all'art. 37 del cod. consumo. Peraltro, con l'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2023 n. 28, è stata esclusa dalla condizione di procedibilità anche l'azione inibitoria di cui all'art. 140-*octies* cod. consumo (con entrata in vigore dal 25 giugno 2023).

È stata introdotto l'art. 5-*bis* (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) che prevede che, quando l'azione di cui all'art. 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

L'art. 5-*ter* (legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio) prevede che l'amministratore del condominio può attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro tale termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Gli artt. 5-*quater* e 5-*quinqies* incentivano il ricorso alla mediazione demandata dal giudice. L'art. 5-*quater* prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. L'art. 5-*quinqies* prevede che il magistrato debba curare la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'art. 5-*sexies* (mediazione su clausola contrattuale e statutaria) prevede che, nel caso in cui le parti hanno pattuito in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo dell'ente pubblico o privato l'esperimento della mediazione, questa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sia essa devoluta alla cognizione di un giudice o di un arbitro.

L'art. 6 (durata) dispone la possibilità di proroga del procedimento di mediazione di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

L'art. 8 (procedimento) è stato riformulato e le novità più rilevanti sono le seguenti:

- fissazione del primo incontro non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda con designazione del mediatore;
- la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti a cura dell'organismo;
- nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari;
- dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta;
- l'assistenza del difensore è prevista solo per i casi in cui la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice;
- le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e, solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;
- al primo incontro il mediatore espone la funzionalità e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione;
- il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e al momento della nomina le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, che in tal caso è valutata ai sensi dell'art. 116, primo comma.

È stato introdotto il capo II-*bis* in materia di disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (artt. da 15-*bis* a *undecies*).

Per favorire il ricorso alla mediazione, la riforma ha introdotto una serie di benefici economici e fiscali.

L'art. 17, comma 2, dispone che il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

L'art. 20 (credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione) dispone che:

- alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta fino alla concorrenza di euro 600,00;

■ nei casi di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice alle parti, è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza massima di euro 600,00;

■ è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino alla concorrenza di euro 518,00;

■ agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro 24.000,00.

■ PARTE TERZA – IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

CAPITOLO I

LA FASE DI INTRODUZIONE

La parte maggiormente rilevante della riforma riguarda lo svolgimento del processo di cognizione: sono, infatti, stati modificati gli articoli 163, 163-*bis*, 164, 165, 166, 167, 168-*bis*.

È rimasta inalterata la modalità di introduzione del giudizio mediante l'atto di citazione; è stato modificato il contenuto dell'atto in quanto l'attore deve indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento, come ad esempio l'avvenuta mediazione obbligatoria o negoziazione assistita.

L'atto di citazione deve esporre i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda in modo chiaro e specifico, rimarcando il principio generale previsto dall'art. 121 di chiarezza e sinteticità degli atti.

È stato modificato il requisito di cui al n. 7 dell'art. 163, comma 3, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato. L'atto di citazione deve contenere non solo l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, ma altresì che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Sono stati adeguati i termini liberi che devono intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione che ora sono fissati in almeno centoventi giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e in almeno centocinquanta giorni, se si trova all'estero. È stato abrogato il secondo comma dell'art. 163-*bis*, vale a dire quello che prevedeva la possibilità dell'attore di richiedere l'abbreviazione fino alla metà dei termini; è stato precisato che, se il convenuto presenta l'istanza per anticipare l'udienza di comparizione fissata dall'attore, i termini per le memorie previste dall'art. 171-*ter* decorrono dalla nuova udienza.

La disciplina della nullità della citazione di cui all'art. 164 non è stata modificata se non mediante il richiamo al quarto comma all'art. 171-*bis* anziché al previgente art. 183.

L'art. 165 (costituzione dell'attore) precisa che, se l'attore si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. È rimasto invariato il termine di costituzione di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.

Invariate le modalità di formazione del fascicolo e designazione del giudice (art. 168-*bis*): è stato abrogato l'ultimo comma che consentiva al giudice istruttore di differire la data della prima udienza in quanto la nuova disciplina è ora dettata dall'art. 168-*bis*. La nuova formulazione dell'art. 36 disp. att. stabilisce le modalità di formazione del fascicolo da parte del cancelliere.

L'art. 166 (costituzione del convenuto) è stato interamente riscritto: il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

È rimasta praticamente invariata la disposizione di cui all'art. 167 (comparsa di risposta): il legislatore ha voluto precisare che, come per l'attore, anche il convenuto deve svolgere le proprie difese in modo chiaro e specifico.

Sono state adeguate le norme che prevedono la costituzione dei terzi chiamati o intervenuti alle nuove disposizioni generali: il terzo che interviene nel processo deve costituirsi depositando la comparsa (non è più possibile presentarla in udienza) con le modalità telematiche e il cancelliere ne darà notizia alle altre parti (art. 267); l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (art. 268). Per la chiamata del terzo, invariato l'obbligo per il convenuto di farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta con previsione che il giudice provvederà nel termine previsto dall'art. 171-*bis*; l'attore, se a seguito delle difese svolte dal convenuto, ha interesse a chiamare in causa un terzo, deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice nella memoria di cui all'art. 171-*ter*, comma 1, n. 1 (e non più alla prima udienza): in tale ipotesi, stante l'attuale formulazione dell'art. 269, comma 5, restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'art. 171-*ter* decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo.

Il nuovo testo dell'art. 271 (costituzione del terzo chiamato) precisa che al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, non solo le disposizioni degli artt. 166 e 167, comma 1, ma altresì quelle di cui all'art. 171-*ter*.

CAPITOLO II

LA TRATTAZIONE E L'ISTRUZIONE PROBATORIA

Con la riforma sparisce la prima udienza di comparizione delle parti in cui iniziava la trattazione del processo: il fulcro è ora l'art. 171-*bis* (verifiche preliminari) che impone al giudice, nel termine di quindici giorni successivo alla scadenza del termine di costituzione del convenuto, di svolgere un'attività preliminare.

La nuova norma prevede che il giudice è chiamato a verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio:

■ pronunciando, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, comma 2 (ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario), 107 (intervento del terzo per ordine del giudice), 164, commi 2, 3, 5 e 6, e 291 (rinnovazione o integrazione della citazione nulla), 167, commi 2 e 3, e 269, comma 2 (integrazione della comparsa di risposta e autorizzazione alla chiamata del terzo), 292 (atti da notificare al convenuto contumace);

■ indicando alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, questioni che saranno trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter*;

■ fissando, se necessario, la nuova udienza per la comparizione delle parti rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter*;

■ pronunciando decreto di differimento dell'udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter*.

Oltre alle attività descritte dall'art. 171-*bis*, il giudice provvederà, altresì, alla dichiarazione di contumacia del convenuto, alla verifica delle condizioni di procedibilità della domanda e alla verifica della regolarità della procura (art. 182).

A fronte di quanto stabilito dal nuovo art. 171-*ter*, le parti, a pena di decadenza, possono depositare memorie integrative (che sostituiscono quelle di cui all'art. 183, comma 6, ora abrogato) che hanno le seguenti scadenze:

■ memoria n. 1 - almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 - le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

■ memoria n. 2 - almeno venti giorni prima dell'udienza - le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al n. 1, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali (da offrire in comunicazione secondo il disposto di cui all'art. 87 disp. att.);

■ memoria n. 3 - almeno dieci giorni prima dell'udienza - le parti possono replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Con la riforma la prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa (art. 183) assume ruolo centrale all'interno del processo: le parti hanno fissato con le memorie integrative sia il *thema decidendum* sia il *thema probandum*, hanno avuto modo, mediante lo scambio, di prendere posizione su tutte le domande ed eccezioni. Il nuovo testo della norma stabilisce che, all'udienza fissata per la prima comparizione, le parti devono comparire personalmente e che la loro mancata comparizione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185.

All'esito dell'udienza, in caso di mancata conciliazione, il giudice è chiamato, a questo punto, ad assumere tutta una serie di provvedimenti e cioè:

■ può adottare i provvedimenti opportuni per assicurare il rispetto del contraddittorio (art. 101, comma 2) se sorgono questioni rilevabili d'ufficio che non erano emerse o rilevate in sede di verifica preliminare (art. 171-*bis*), concedendo termine alle parti per esercitare il diritto di difesa;

■ può autorizzare l'attore, che ne ha fatto richiesta con la memoria integrativa 171-*ter* n. 1, a chiamare in causa un terzo, fissando una nuova udienza a norma dell'art. 269, comma 3;

■ può provvedere ai sensi dell'art. 187 rimettendo le parti davanti al collegio, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito;

■ può provvedere sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova entro novanta giorni e predisponendo il calendario (art. 81-*bis* disp. att.) delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse;

■ può disporre d'ufficio mezzi di prova, concedendo alle parti un termine perentorio per consentire alle stesse di dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi e un secondo termine perentorio per depositare memorie di replica, riservandosi di provvedere fuori udienza, dopo il deposito delle memorie;

■ può, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, sentite le parti, disporre (art. 183-*bis*) con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, se rileva che in relazione a

tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-*decies*;

- può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-*ter*);
- può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda (art. 183-*quater*).

Occorre aggiungere che l'art. 184 è stato abrogato e l'art. 185 è stato integrato con la previsione che il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo e che il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, può formulare alle parti la proposta di conciliazione (art. 185-*bis*).

L'assunzione dei mezzi di prova è attività riservata al giudice: l'art. 188 è stato parzialmente modificato in quanto è stato inserito il riferimento al rispetto del calendario del processo, con la precisazione che, esaurita l'istruzione, la causa può essere portata in decisione con le modalità previste dall'art. 189 o con quelle previste dall'art. 275-*bis*.

Seguendo l'ordine di trattazione della disciplina dei vari mezzi di prova (come indicati nel capitolo II del manuale), si segnala che:

■ l'art. 210 (ordine di esibizione alla parte o al terzo) è stato integrato con due commi che prevedono rispettivamente che, se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna ad una pena pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00, potendo da tale comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2 e che, se è invece il terzo che non adempie, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00;

■ l'art. 213 (richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione) è stato integrato con un secondo comma nel quale è fissato il termine di sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione deve rispondere e con l'obbligo di motivare le eventuali ragioni del diniego;

■ l'art. 225 (decisione sulla querela di falso) è stato modificato con la previsione che sulla stessa pronuncia sempre il tribunale in composizione monocratica (e non più il collegio come stabilito dalla norma prima della riforma) e che il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela, indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato;

■ l'art. 226 (contenuto della sentenza sulla querela di falso) è stato modificato eliminando il riferimento al collegio ed aggiornato per quanto attiene il richiamo all'art. 537 c.p.p.;

■ l'art. 118 (ispezione giudiziale) è stato integrato con la previsione di una sanzione pecuniaria per la parte che rifiuta da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

■ l'art. 191 (nomina del consulente tecnico) è stato modificato solamente con la previsione che la nomina avviene da parte del giudice con l'ordinanza prevista dall'art. 183, comma 4;

■ l'art. 193 (giuramento del consulente tecnico) ha ora un secondo comma che prevede che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con l'ordinanza che dispone tale adempimento a carico del consulente tecnico d'ufficio, il giudice provvede a fissare i termini previsti dall'art. 195, comma 3.

La legge di riforma ha introdotto due nuove ordinanze provvisorie che si aggiungono a quelle già previste dal codice agli artt. 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater*. Si tratta dell'ordinanza di accoglimento e dell'ordinanza di rigetto.

La prima è disciplinata dall'art. 183-*ter*: nelle controversie di competenza del tribunale, aventi ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte formulata nel corso del giudizio di primo grado, può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutti. Con l'ordinanza, che è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile ai sensi dell'art. 669-*terdecies*, il giudice liquida le spese di lite. La stessa però non acquista efficacia di giudicato né può essere invocata in altri processi. Se non è reclamata o se il reclamo è respinto, l'ordinanza definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

La seconda è disciplinata dall'art. 183-*quater*: nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte formulata nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di prima comparizione, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163, comma 3, n. 3 e la nullità non è stata sanata ovvero se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza di esposizione dei fatti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4. In caso di pluralità di domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutti. L'ordinanza ha le stesse caratteristiche già descritte per quella disciplinata dall'art. 183-*ter*.

CAPITOLO III

LA FASE DI DECISIONE

La riforma ha abrogato l'art. 190 (comparse conclusionali e memorie) in quanto la fase di decisione è stata

modificata con previsione di nuove modalità per la decisione della causa.

La prima modalità è quella della trattazione scritta. La nuova formulazione dell'art. 189 stabilisce che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (art. 187, comma 1) ovvero quando la decisione di una questione di merito preliminare può definire il giudizio (art. 187, comma 2) ovvero quando sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali (art. 187, comma 3) ovvero quando si è esaurita l'attività istruttoria (art. 188), fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171-ter;
- un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, comma 2 e 3, in quanto la rimessione investe il collegio di tutta la causa. All'udienza fissata, la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Analogamente, l'art. 281-*quinquies*, comma 1, se la causa è assegnata al giudice monocratico, stabilisce che questi fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189. All'udienza, trattiene la causa in decisione. La sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

La seconda modalità è quella della discussione orale. Il nuovo art. 275-*bis* prevede che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti i seguenti termini:

- un termine non superiore a trenta giorni, anteriore all'udienza, per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni;
- un termine non superiore a quindici giorni, anteriore all'udienza, per note conclusionali.

All'udienza, il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e, dopo la discussione delle parti, il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Il collegio, però, anziché pronunciare sentenza immediata, può depositare la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Analogamente, l'art. 281-*sexies*, se la causa è assegnata al giudice monocratico, stabilisce che questi può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione ovvero depositandola nei successivi trenta giorni con le stesse caratteristiche previste per il collegio.

La terza modalità è quella della trattazione mista, disposta non d'ufficio ma su istanza di almeno una delle parti.

Se la causa è di competenza del collegio, l'art. 275, comma 2, prevede infatti che ciascuna delle parti con la nota di precisazione delle conclusioni può chiedere, con istanza al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, le parti depositano le sole memorie conclusionali, nei termini previsti dall'art. 189, ma non le note di replica. Il presidente revoca l'udienza di cui all'art. 189 e fissa con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Se la causa è di competenza del giudice monocratico, l'art. 281-*quinquies*, comma 2, stabilisce che, se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'art. 189, n. 1 e 2 (precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali. La sentenza è depositata entro trenta giorni.

La riforma affronta, infine, l'ipotesi in cui la causa, rimessa al collegio per la decisione, debba invece essere decisa dal tribunale in composizione monocratica (art. 281-*septies*): in tal caso, il collegio pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché la decida quale giudice monocratico. Nell'ipotesi inversa in cui la causa, riservata per la decisione davanti al giudice monocratico, debba essere decisa dal tribunale in composizione collegiale (art. 281-*octies*), il giudice rimette la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti. Nei dieci giorni successivi, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio e, in questo caso, il giudice istruttore procede ai sensi dell'art. 275-*bis*.

L'art. 281-*nonies*, comma 2, prevede, infine, che alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

CAPITOLO III BIS

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Con la riforma è stato abrogato il processo sommario di cognizione ed è stato introdotto nel libro II al capo III *quater* il procedimento semplificato di cognizione che, essendo a cognizione piena, è da intendersi quale alternativa a quello

ordinario. Il procedimento semplificato è disciplinato da sole quattro norme e precisamente dagli artt. 281-*decies*, 281-*undecies*, 281-*duodecies* e 281-*terdecies* ed è destinato ad applicarsi nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale o monocratica. L'art. 281-*decies*, comma 1, specifica che la domanda deve essere proposta nelle forme del procedimento semplificato nelle seguenti ipotesi:

- quando i fatti di causa non sono controversi;
- quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione;
- quando la domanda richiede un'istruzione non complessa.

Il comma 2 stabilisce che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

La differenza tra la disposizione del comma 1 e quella del comma 2 trova riscontro, come già osservato dalla dottrina, nella relazione di accompagnamento: le cause che presentano le caratteristiche del comma 1 devono, pertanto, essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato, sulla base del criterio della legge delega (art. 5, comma 1, lettera n), n. 3, l. 26 novembre 2021 n. 206); al di fuori delle ipotesi del comma 1, è l'attore che può scegliere il rito semplificato quando le cause sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il rito si applica invece obbligatoriamente alle controversie davanti al giudice di pace stante l'espressa previsione contenuta nell'art. 316 nonché ai giudizi previsti dal capo III del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 163 per il giudizio ordinario e cioè quelle di cui ai numeri 1, 2, 3, 3 *bis*, 4, 5, 6 e l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163, comma 3, ad eccezione dell'indicazione dell'udienza di comparizione e dell'assegnazione del termine a comparire in quanto di competenza del giudice. Particolare attenzione deve essere prestata alle produzioni documentali e alle richieste istruttorie che riguardano i fatti costitutivi.

Il ricorso deve essere depositato telematicamente e iscritto a ruolo regolarmente; il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Ricorso e decreto di fissazione devono essere successivamente notificati al convenuto: tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e non minori di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova all'estero. Ovviamente di tali termini liberi dovrà tenerne conto il giudice nella fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. La dottrina ha già osservato che, trattandosi di termini liberi, non si calcola né il *dies a quo* né il *dies ad quem*.

Il convenuto deve costituirsi in giudizio mediante deposito della comparsa di risposta nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione nonché formulare le conclusioni. Le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio devono essere proposte, a pena di decadenza, con la comparsa stessa. Se il convenuto intende chiamare un terzo, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza (art. 281-*undecies*, comma 4): il giudice fissa la data della nuova udienza, assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio deve avvenire a norma del comma 3 dell'art. 281-*undecies* e cioè con le stesse modalità previste per il convenuto.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 281-*duodecies*.

Il comma 1 prevede che alla prima udienza il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281-*decies*, comma 1 (e cioè che i fatti di causa sono controversi, che la prova documentale su cui la domanda è fondata non è sufficiente oppure che la causa non è di pronta soluzione ovvero richiede un'istruzione complessa) dispone, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 181-*ter*. La dottrina ha osservato che la valutazione dei requisiti deve riguardare entrambe le domande e cioè sia quella principale sia quella riconvenzionale: è sufficiente che non sussistano i requisiti per una sola delle due per disporre il passaggio al rito ordinario, diversamente da quanto avveniva in precedenza con il rito sommario (il giudice ne disponeva la separazione). Deve, infatti, essere realizzato il *simultaneus processus*, in applicazione di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, che stabilisce che, se la causa, soggetta al rito semplificato, è connessa con una causa soggetta ad un rito speciale, devono essere trattate e decise con il rito semplificato a meno che la causa connessa rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 (lavoro e previdenza) nel qual caso si applica il rito speciale ad entrambe.

Il giudice può disporre il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario anche quando ritiene che la complessità della lite e dell'istruzione probatoria non siano compatibili con il rito semplificato.

Entro la prima udienza, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se tale esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se autorizza la chiamata del terzo, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo (art. 281-*duodecies*, comma 2). Tale attività può essere esplicata anche se il giudice ritiene di procedere ai sensi del comma 1 e cioè di modificare il rito. Il terzo dovrà

costituirsì in giudizio a norma dell'art. 281-*undecies*, comma 3, se il processo prosegue con le forme del rito semplificato, ovvero a norma dell'art. 271, se il processo prosegue con le forme del rito ordinario.

L'art. 281-*duodecies*, comma 3, prevede le attività difensive che le parti possono svolgere alla prima udienza: a pena di decadenza possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti, vale a dire anche quelle proposte dal terzo chiamato in causa oppure quelle relative ai rapporti interni tra i convenuti. Stante il tenore della norma, le parti non possono formulare nuove richieste istruttorie o produrre nuovi documenti a meno che sussista un giustificato motivo. Il comma 4 prevede, infatti, che, se richiesto e se sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. Il giustificato motivo, secondo le prime osservazioni della dottrina, deve essere posto in relazione alla nuova disposizione di cui all'art. 101, comma 2, come concetto esteso del principio del contraddittorio, il cui rispetto il giudice è tenuto ad assicurare.

La norma prevede, infine, che, sempre in prima udienza, il giudice, se non provvede ai sensi del comma 2 e del comma 4 e non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione. I mezzi di prova sono, pertanto, i medesimi previsti per il rito ordinario; i poteri del giudice, per la loro ammissione, non cambiano.

La fase di decisione del procedimento semplificato rimanda a quella del giudizio ordinario: l'art. 281-*terdecies* stabilisce infatti che il giudice, quando rimette la causa in decisione, procede a norma dell'art. 281-*sexies* (trattazione orale); se la causa è di competenza del tribunale collegiale, si procede a norma dell'art. 275-*bis* (discussione orale).

La sentenza, resa al termine del procedimento semplificato, è impugnabile nei modi ordinari.

Si segnala che è stato modificato anche l'art. 2658, comma 2, c.c. con la previsione che, quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione della domanda giudiziale presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.

CAPITOLO V

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

La riforma ha riscritto completamente il procedimento davanti al giudice di pace al quale è stata attribuita la competenza per valore per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro diecimila e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro venticinquemila (art. 7).

In base alla nuova formulazione degli artt. 316 e 318, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibile; può anche essere proposta verbalmente e, in tal caso, il giudice di pace fa redigere processo verbale. La domanda si propone, pertanto, con ricorso sottoscritto a norma dell'art. 125, e deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Avvenuto il deposito del ricorso in cancelleria con l'iscrizione a ruolo e il pagamento del contributo unificato, il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281-*undecies*, comma 2, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che, stante il richiamo specifico alla norma, deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza devono successivamente essere notificati al convenuto, anche se è stata presentata domanda verbale.

L'attore deve successivamente depositare il ricorso e il decreto notificati, ovvero il processo verbale di cui all'art. 316 e il relativo decreto; il convenuto è tenuto a costituirsi mediante deposito della comparsa di risposta, osservando quanto stabilito dall'art. 281-*undecies*, commi 3 e 4 per il procedimento semplificato (art. 319).

In base a quanto previsto dall'art. 320, come modificato, la prima udienza segue la disciplina del rito semplificato dinanzi al tribunale: la norma richiama, infatti, l'art. 281-*duodecies*, commi 2, 3 e 4; in particolare, interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Da segnalare che, in base all'art. 317, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato che comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Il giudice può però ordinare la comparizione personale delle parti.

Esperito il tentativo di conciliazione, emessi gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 281-*duodecies*, comma 2 e 3, il giudice di pace può concedere alle parti i termini per le memorie previste dall'art. 281-*duodecies*, comma 4, ovvero può procedere agli atti d'istruzione rilevanti per la decisione ovvero, se ritiene la causa matura per la decisione, procedere, così come prevede l'art. 321, ai sensi dell'art. 281-*sexies*. La forma della decisione, stante l'esplicito richiamo a tale norma, è quella di trattazione orale, così come peraltro espressamente previsto per il procedimento semplificato.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

CAPITOLO VI

LE IMPUGNAZIONI

Il regime delle impugnazioni è rimasto praticamente inalterato. La riforma ha inciso l'art. 326 e l'art. 334, in minima parte.

L'art. 326 specifica che i termini per le impugnazioni sono quelli previsti dall'art. 325 e decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante sia per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. È stato in questo modo unificato il termine per entrambe le parti dalla notificazione della sentenza, in base al principio già enunciato da Cass. civ., **sez. un.**, 4 marzo 2019, n. 6278.

Nell'art. 334, comma 2, è stato previsto che l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia non solo se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (come dalla norma in vigore), ma anche se l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile.

CAPITOLO VII

L'APPELLO

La riforma ha parzialmente modificato il giudizio di appello. La novità maggiormente rilevante è che davanti alla Corte d'appello scompare la trattazione collegiale la quale è ora affidata al giudice istruttore, che viene nominato dal presidente ai sensi dell'art. 349-*bis*, comma 1. Solamente la decisione è collegiale. Dinanzi al tribunale l'appello è sempre trattato e deciso dal giudice monocratico.

Stante la nuova formulazione dell'art. 342, l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163, come in precedenza. L'appello deve, però, essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Avvenuta l'iscrizione a ruolo della causa, stante l'introduzione dell'art. 349-*bis*, il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni, decreto che viene comunicato dal cancelliere alle parti costituite.

Per quanto riguarda l'appellato, stante quanto previsto dal riformato art. 343, comma 1, è tenuto a proporre l'appello incidentale, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-*bis*, comma 2 e cioè se è stata differita con il decreto sopra indicato.

È stata modificata la modalità di trattazione dell'appello (art. 350). Nella prima udienza il giudice:

- verifica la regolare costituzione del giudizio;
- se occorre, ordina l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331;
- se occorre, ordina la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332;
- dichiara la contumacia dell'appellato;
- se occorre, dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello;
- provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza a norma dell'art. 335;
- se rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 348-*bis* e cioè impugnazione inammissibile o manifestamente infondata, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-*bis*;
- se rileva che l'impugnazione appare manifestamente fondata o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa, può disporre la discussione orale ai sensi dell'art. 350-*bis*;
- se non provvede a disporre la discussione orale della causa, non ricorrendo le due ipotesi sopra enunciate, procede al tentativo di conciliazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti;
- provvede sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse, essendo venuta meno la prerogativa del collegio in materia.

Sono stati modificati anche i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria stante le modifiche apportate all'art. 283 e all'art. 35. L'istanza di inibitoria è sempre strettamente collegata con l'impugnazione principale o incidentale e deve essere proposta nell'atto di citazione in appello o nella comparsa di risposta contenente l'appello incidentale. Sono scomparsi i "gravi e fondati motivi" che la caratterizzavano anteriormente; in base all'art. 283, comma 1, il giudice di appello può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza può però essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 283, comma 2).

Sull'istanza di inibitoria provvede il giudice alla prima udienza con ordinanza non impugnabile; davanti alla Corte d'appello, il giudice istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio che deciderà l'inibitoria con ordinanza collegiale (art. 351, comma 1). Se il giudice ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'art. 281-*sexies* e cioè disporre la discussione orale della causa nella stessa udienza. Davanti alla Corte d'appello, il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, se ritiene la causa matura per la decisione, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti un termine per note conclusionali (art. 351, comma 4).

Resta impregiudicata la possibilità di chiedere che la decisione sulla inibitoria sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, come già avveniva in precedenza. Il presidente del collegio ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore e, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza. All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Se l'appello è proposto davanti al tribunale, il giudice ordina la comparizione delle parti davanti a sé e, se ricorrono i giusti motivi d'urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione. All'esito dell'udienza, il giudice conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile (art. 351, comma 3). In entrambi i casi e cioè sia davanti alla corte d'appello sia davanti al tribunale, se si ritiene la causa matura per la decisione, il giudice fissa l'udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire (art. 351, comma 4).

È stato abrogato il c.d. "filtro in appello": l'art. 348-*bis* è stato riscritto e l'art. 348-*ter* è stato abrogato. La nuova formulazione dell'art. 348-*bis* stabilisce che il giudice, quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, dispone la discussione orale della causa, secondo quanto previsto dall'art. 350-*bis*. Se è proposta impugnazione incidentale, il giudice provvede analogamente solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale sia per l'impugnazione incidentale; in mancanza, procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

È stata modificata anche la fase di decisione che ora può avvenire con due modalità.

La prima è quella a seguito di discussione orale (art. 350-*bis*): nei casi di cui all'art. 348-*bis* (impugnazione inammissibile o manifestamente infondata) e di cui all'art. 350, comma 3 (impugnazione manifestamente fondata o in ragione della ridotta complessità della causa o dell'urgenza), se l'appello è proposto davanti al tribunale, il giudice procede ai sensi dell'art. 281-*sexies* con le forme della discussione orale previste per il primo grado di giudizio; se l'appello è proposto davanti alla Corte d'appello, l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. Alla stessa, l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza, sia del tribunale sia della Corte d'appello, è motivata in forma sintetica anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. L'art. 350-*bis* può essere utilizzato anche nei casi, all'esito dei provvedimenti resi sull'esecuzione provvisoria, in cui il giudice ritiene la causa matura per la decisione.

La seconda è quella a seguito di trattazione scritta (art. 352): esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351, l'istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

- un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

- un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.

All'udienza la causa è trattenuta in decisione dal giudice; davanti alla Corte d'appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

Resta da esaminare l'improcedibilità dell'appello in quanto è stato inserito all'art. 348 il comma 3. La nuova norma stabilisce che l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza e precisa che, davanti alla Corte d'appello, provvede direttamente l'istruttore, se nominato, con ordinanza reclamabile al collegio nelle forme e nei termini previsti dall'art. 178, commi 3, 4 e 5. Se viene proposto il reclamo, il collegio procede ai sensi dell'art. 308, comma 2 e cioè con sentenza, se respinge il reclamo, ovvero con ordinanza non impugnabile se lo accoglie, dichiarando quindi che l'appello è procedibile e che può proseguire il suo corso.

È stato modificato anche l'art. 356 (ammissione e assunzione di prove) con l'aggiunta di un capoverso al comma 1. Si precisa che davanti alla Corte d'appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'art. 350, comma 4.

Per quanto attiene la rimessione della causa a primo giudice, con la riforma è stato abrogato l'art. 353 ed è stato riscritto integralmente l'art. 354 che ora prevede che il giudice d'appello pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice quando:

- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo;

- riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio;
- riconosce che nel giudizio di primo grado non doveva essere estromessa una parte;
- dichiara la nullità della sentenza a norma dell'art. 161, comma 2 (mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice).

In tutti questi casi, le parti devono riassumere il processo davanti al giudice di primo grado nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza; se però, contro la sentenza di appello, è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

L'art. 354, comma 2, stabilisce infine che se il giudice di appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, per quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356.

PARTE QUARTA – I PROCEDIMENTI SPECIALI (DI COGNIZIONE ORDINARIA)

CAPITOLO I

IL PROCESSO DEL LAVORO

Nell'ambito delle controversie in materia di lavoro la riforma non ha apportato modifiche sostanziali se non l'introduzione della possibilità di esperire il procedimento di negoziazione assistita (v. addenda parte seconda, cap. II), alcune novità relative all'appello ed alle controversie in tema di licenziamenti, con il definitivo superamento del rito speciale cd. Fornero (legge 92/2012).

È stato integralmente sostituito l'art. 430 con la previsione che, nelle ipotesi in cui la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne deve dare immediata comunicazione alle parti.

Anche l'art. 434 è stato oggetto di integrale revisione con l'introduzione dell'espressa indicazione che il ricorso in appello deve indicare, per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e preciso i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 ovvero il capo della decisione impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza.

La sostituzione dell'art. 436-*bis* si è resa necessaria al fine di coordinare la norma con le disposizioni generali sulle impugnazioni in materia di inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello. Nelle ipotesi previste dagli artt. 348, 348-*bis* e 350, comma 3, all'udienza di discussione, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. All'art. 437 è prevista l'ipotesi in cui il collegio non provveda ai sensi del citato art. 436-*bis*. Anche l'art. 438 è stato infine riaccolto alla nuova disciplina con l'espressa previsione che - al di fuori dei casi di cui all'art. 436-*bis* - il deposito della sentenza di appello deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia con immediata comunicazione alle parti ad opera del cancelliere.

Con l'introduzione del capo I *bis* nel libro II, titolo IV (controversie relative ai licenziamenti), i procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nei quali è proposta domanda di reintegrazione vengono ricondotti alla tipologia delle controversie generali in materia di lavoro (art. 441-*bis*) con conseguente applicazione delle norme del capo I (artt. 409 e ss.). A tali procedimenti è riconosciuto carattere prioritario sul ruolo del giudice, il quale potrà ridurre i termini fino alla metà. All'udienza di discussione il giudice dovrà assicurare la concentrazione della fase istruttoria e decisoria in relazione alle domande di reintegra riservando particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. Le medesime esigenze di celerità e concentrazione dovranno essere tenute in considerazione anche ai fini della decisione dei giudizi di appello e cassazione.

L'art. 441-*ter* - risolvendo definitivamente i problemi applicativi della precedente normativa - prevede espressamente, per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti dei soci delle cooperative, l'applicazione della normativa generale in materia di controversie di lavoro (art. 409 e ss.) con decisione anche sulle questioni relative al rapporto associativo. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro del socio derivi dalla cessazione del rapporto associativo, il giudice del lavoro deciderà su entrambe le tipologie di rapporto.

L'art. 441-*quater* fa salva la possibilità per le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori di avvalersi del ricorso ex art. 414 ovvero dei riti speciali. Va da sé che la proposizione della domanda nell'una o nell'altra forma precluderà la possibilità di agire successivamente, con diverso rito, per la medesima domanda.

CAPITOLO II

I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

La riforma del processo civile ha inciso in modo sostanziale la materia.

Il legislatore ha introdotto nel libro II, a partire dall'art. 473-*bis*, il Titolo IV *bis*, che disciplina il rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie. Il corpo unitario di norme è costituito da settantadue articoli con conseguente abrogazione di oltre il doppio di norme, sparse nei codici e nelle leggi speciali.

Il nuovo titolo trasferisce le norme processuali, per la parte già presente nel codice, dal libro IV al libro II, con l'evidente risultato che il processo, in questa materia, non è più regolato da un rito speciale sommario, come era il procedimento di separazione o divorzio (artt. 706 - 711 tutti abrogati) o dal rito camerale (art. 737 e ss. per rinvio dell'art. 38 disp. att.). In considerazione della particolarità dei diritti oggetto di tutela, si è tuttavia ritenuto di mantenere alcune regole speciali con la conseguenza che il rito unitario si caratterizza per il fatto che, per quanto non espressamente regolato, valgono le regole del processo a cognizione piena del rito ordinario.

Il nuovo rito - nella fase transitoria, in attesa dell'istituzione del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie (attualmente prevista per il 17 ottobre 2024) - si applica sia innanzi al tribunale ordinario (anche con funzioni di giudice tutelare) sia innanzi al tribunale per i minorenni, essendo entrato in vigore, per entrambi, con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

Sulla base del processo unitario dovranno essere avviate tutte le controversie sullo stato delle persone, sui

minorenni e sulle famiglie, con esclusione (art. 473-bis) dei soli procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori di età e quelli di competenza delle sezioni speciali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Sopravvive la competenza per materia dell'art. 38 disp. att. sin tanto che non entreranno in vigore le norme istitutive del tribunale unico che riunirà in sé la competenza per materia in tutte le controversie sulle persone, sui minorenni e sulle famiglie. Territorialmente, nelle controversie che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo di residenza abituale dello stesso (art. 473-bis.11); diversamente è del tribunale del luogo di residenza del convenuto (art. 473-bis.47). In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore risieda all'estero, qualunque tribunale della Repubblica. Per i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 a domanda congiunta è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte (art. 473-bis.51).

Gli articoli inseriti nel capo I - dal 473-bis al 473-bis.10 - costituiscono le disposizioni generali e delimitano l'ambito di applicazione (art. 473-bis), la composizione dell'organo giudicante (collegiale con facoltà di delega dell'istruzione e della trattazione ad uno dei componenti del collegio - art. 473-bis.1), i poteri del giudice (con possibilità, a tutela dei minori, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile - art. 473-bis.2) nonché i poteri del pubblico ministero (art. 473-bis.3).

Gli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 disciplinano l'ascolto del minore da parte del giudice e le modalità con le quali l'ascolto deve svolgersi, con particolare riguardo all'ipotesi in cui (art. 473-bis.6) il minore rifiuti di incontrare uno od entrambi i genitori ovvero vi siano condotte da parte di un genitore che ostacolano il rapporto del minore con l'altro.

Quando il giudice dispone la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nomina il tutore del minore (art. 473-bis.7). Il giudice può, altresì, nominare un curatore del minore quando, all'esito del procedimento, dispone limitazioni della responsabilità genitoriale. In tal caso il provvedimento di nomina deve essere estremamente dettagliato e gli atti vengono trasmessi al giudice tutelare competente.

Figura completamente diversa dal curatore del minore è quella del curatore speciale del minore (art. 473-bis.8) il quale assume funzioni di difensore del minore, esclusivamente nell'ambito del procedimento ed esaurisce la propria attività all'esito del procedimento stesso. Il curatore speciale del minore è un difensore tecnico del minore e non è un ausiliario del giudice. Il giudice deve provvedere alla sua nomina obbligatoriamente, a pena di nullità degli atti del procedimento, nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.8 lettere a), b), c) e d). La nomina è invece facoltativa quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. In tal caso il provvedimento di nomina deve essere succintamente motivato e può contenere l'attribuzione di specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale può essere revocato per gravi inadempienze o se mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

L'art. 473-bis.9 estende l'applicazione delle norme in favore dei figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, in quanto compatibili.

L'art. 473-bis.10 prevede la possibilità per il giudice, in ogni momento, di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare invitandole a rivolgersi ad un mediatore da loro scelto.

Le norme del capo II (dall'art. 473-bis.11 all'art. 473-bis.39) disciplinano il procedimento di primo grado (sezione I) ed in appello (sezione II). Il processo di cognizione viene interamente riscritto e disciplinato dal legislatore, in linea con le garanzie del giusto processo.

La domanda si propone con ricorso (art. 473-bis.12) che deve contenere le indicazioni e le allegazioni previste nella norma. Nei procedimenti relativi ai minori, deve contenere un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero (art. 473-bis.13).

Entro tre giorni dal deposito del ricorso, il presidente designa il relatore (art. 473-bis.14) e fissa l'udienza di prima comparizione non oltre novanta giorni (elevati a centoventi se il convenuto risiede all'estero), assegnando il termine al convenuto per la costituzione che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa. Ricorso e decreto sono notificati al convenuto a cura dell'attore; tra la notifica e l'udienza devono intercorrere sessanta giorni liberi (elevati a novanta se la notifica è da effettuarsi all'estero). Il decreto è comunicato anche al pubblico ministero a cura della cancelleria.

In caso di pregiudizio imminente ed irreparabile, prima dell'udienza, il presidente o il giudice delegato, può adottare, con decreto provvisoriamente esecutivo, provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli (art. 473-bis.15). Con lo stesso decreto fissa l'udienza nei successivi quindici giorni per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice (art. 473-bis.16). Entro venti giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui, a pena di decadenza, può modificare o precisare le domande, indicare mezzi di prova e produrre documenti (art. 473-bis.17). Entro dieci giorni il convenuto può depositare memoria con cui, a pena di decadenza, può precisare e modificare le domande, indicare mezzi di prova e produrre documenti anche a prova contraria. Entro cinque giorni l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria. La violazione del dovere di leale collaborazione (art. 473-bis.18) è valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 116, 92 e 96.

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo con riferimento ai diritti disponibili; si possono invece sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativamente alle domande di affidamento e mantenimento dei figli minori (art. 473-bis.19). L'intervento del terzo non può avvenire oltre il termine previsto per la costituzione del convenuto salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio (art. 473-bis.20).

All'udienza (art. 473-bis.21) il giudice – sentite le parti (che debbono comparire personalmente) – ne tenta la conciliazione potendo anche formulare una motivata proposta conciliativa. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce, il giudice assume con ordinanza i provvedimenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti e dei figli.

Con la stessa ordinanza provvede sulle istanze istruttorie e predispone il calendario del processo. Quando non è necessaria l'assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e ordina la discussione orale. All'esito, trattiene la causa in decisione riservando di riferire al collegio. Allo stesso modo si procede quando può essere definita la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.

I provvedimenti temporanei possono essere modificati (art. 473-bis.23) o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. Contro i medesimi provvedimenti è ammesso reclamo alla Corte di appello (art. 473-bis.24) con ricorso entro dieci giorni dalla pronuncia, ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. L'ordinanza della Corte è immediatamente esecutiva.

Gli artt. 473-bis.25, 473-bis.26 e 473-bis.27 introducono rispettivamente disposizioni speciali in materia di consulenza tecnica d'ufficio, con particolare riferimento alla consulenza psicologica; nomina di un esperto su richiesta delle parti al fine di intervenire sul nucleo familiare e superare i conflitti tra le parti; intervento dei servizi sociali o sanitari a tutela dei minori.

Esaurita l'istruzione (art. 473-bis.28) il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- un termine non superiore a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine non superiore a quindici giorni per il deposito delle note di replica.

All'udienza la causa è rimessa in decisione e la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Qualora sopraggiungano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici (art. 473-bis.29).

Anche per l'appello (art. 473-bis.30) l'atto introduttivo è il ricorso che deve contenere le indicazioni di cui all'art. 342 (v. addenda parte terza, cap. VII). Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il presidente della Corte d'appello (art. 473-bis.31) nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione nonché il termine entro il quale l'appellante deve notificare il ricorso ed il decreto all'appellato. Tra la data di notifica e la data d'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni (elevato a centocinquanta se la notifica è da effettuarsi all'estero). Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari incaricati ed ordina alle parti il deposito della documentazione aggiornata (art. 473-bis.12, comma 3).

L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata mediante comparsa nella quale espone le proprie difese in modo chiaro e sintetico (art. 473-bis.32). Nella stessa comparsa è possibile, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. Entro venti giorni prima dell'udienza, l'appellante può depositare memoria di replica e l'appellato può, a sua volta, replicare entro dieci giorni prima della stessa udienza. È previsto l'intervento del pubblico ministero (art. 473-bis.33). La trattazione dell'appello è collegiale (art. 473-bis.34); all'udienza il giudice incaricato relaziona oralmente e, all'esito della discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Anche il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15) e i provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473-bis.22). Se ammette nuove prove stabilisce con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione per la quale può delegare un relatore.

Il divieto di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova (art. 345) si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

Gli artt. 473-bis.36, 473-bis.37, 473-bis.38 e 473-bis.39 contengono la trattazione organica della materia relativa all'attuazione dei provvedimenti. Questi, anche temporanei, in materia di contributo economico a favore della prole o delle parti, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36). Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale; inoltre, a tutela del credito, può essere richiesto il sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore. È competente il giudice del procedimento in corso o, in mancanza, si ricorre all'art. 473-bis.29.

L'art. 473-bis.37 disciplina il procedimento stragiudiziale per il pagamento diretto del contributo da parte del terzo, previa costituzione in mora del debitore e notifica del provvedimento con richiesta di versamento diretto delle somme dovute. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine

all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 473-bis.38) è competente il giudice del procedimento in corso che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare (sempre in composizione monocratica). A seguito del ricorso, il giudice - sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore del minore e il curatore speciale se nominati e il pubblico ministero - tenta la conciliazione e in difetto determina, con ordinanza, le modalità dell'attuazione adottando i provvedimenti opportuni nell'interesse superiore del minore. Può essere autorizzato l'intervento della forza pubblica soltanto se assolutamente indispensabile. Nel caso di particolare pericolo di sottrazione del minore, il giudice può adottare le modalità con decreto motivato, omettendo la convocazione delle parti. Avverso l'ordinanza di cui al presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme di cui all'art. 473-bis.12.

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti pregiudizievoli al minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e congiuntamente sanzionare il genitore inadempiente con l'ammonizione, ovvero individuando la somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza (ai sensi dell'art. 614-bis), ovvero condannandolo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 473-bis.39).

Nella prima sezione del capo III sono state introdotte alcune norme speciali (dall'art. 473-bis.40 al 473-bis.46) che si applicano ai soli procedimenti nei quali sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Al ricorso debbono essere allegati i documenti indicati nell'art. 473-bis.42 ed il procedimento è caratterizzato da maggiore celerità. Sono rafforzati i poteri officiosi del giudice il quale - per accertare le condotte allegare - può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Al fine di evitare episodi di vittimizzazione secondaria, deve essere evitato l'incontro tra le parti nel corso del procedimento; pertanto, non è previsto l'invito a rivolgersi ad un mediatore e le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di prima comparizione. È fatto espresso divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare (art. 473-bis.43) e se il percorso è già iniziato viene immediatamente sospeso nel momento in cui emerge notizia di abusi o violenze. L'attività istruttoria è specifica (art. 473-bis.44) ed il giudice è coadiuvato da esperti dotati di particolare competenza in materia di violenza domestica e di genere ovvero dai servizi sociali. Anche l'ascolto del minore (473-bis.45) deve essere svolto con particolare tempestività, adottando modalità specifiche che evitino ogni contatto con la persona indicata quale autore degli abusi o delle violenze.

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, il giudice ravvisa la fondatezza delle allegazioni circa gli abusi o gli atti di violenza (art. 473-bis.46), adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra i quali gli ordini di protezione (art. 473-bis.70) e disciplina il diritto di visita con modalità idonee a garantire la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore possono essere disposti interventi del servizio sociale o sanitario per l'elaborazione di progetti finalizzati al loro reinserimento sociale.

Le norme della sezione II (dall'art. 473-bis.47 all'art. 473-bis.51) si riferiscono in modo specifico ai procedimenti relativi alla crisi familiare (separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e relative modifiche) con previsione della regola di competenza (art. 473-bis.47), dell'allegazione documentale (art. 473-bis.48) nonché della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio negli atti introduttivi del procedimento di separazione (art. 473-bis.49).

Con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti il giudice (art. 473-bis.50) indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.

L'art. 473-bis.51 disciplina il procedimento su domanda congiunta prevedendo che il ricorso deve essere sottoscritto dalle parti personalmente, le quali hanno anche la possibilità di regolamentare in tutto o in parte i loro rapporti patrimoniali. È prevista la facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. A seguito del deposito del ricorso, il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore. All'udienza il giudice - sentite le parti - rimette la causa in decisione ed il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che - acquisito il parere del pubblico ministero - riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti solo ove queste ne abbiano formulato richiesta congiunta o quando siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

La **negoziazione assistita** in materia familiare ha subito - dopo le modifiche già introdotte dalle disposizioni immediatamente vigenti della legge delega 206/2021 (v. manuale parte quarta, cap. II, 10) - ulteriori emendamenti in forza del decreto legislativo attuativo che ha innovato, in modo organico, la disciplina processualcivile. Viene precisato che - all'esito della trasmissione dell'accordo sottoscritto in presenza di figli minori - al Pubblico Ministero, cui compete il vaglio, è riservata la prerogativa di rimettere gli atti al presidente del tribunale anche laddove ravvisi l'opportunità "di procedere al loro ascolto" (art. 6 - comma 2 - d.l. 132/2014). La novità uniforme - anche in tema di

negoziante - il carattere indisponibile dei diritti dei minori e la necessità che gli stessi debbano essere ascoltati in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano.

È stata precisata l'efficacia meramente obbligatoria dei patti di trasferimento immobiliare eventualmente annoverati in negoziazione (art. 6, comma 3, d.l. 132/2014) con conseguente conferma della necessità di autentica, da parte di pubblico ufficiale, dell'accordo avente ad oggetto atti soggetti a trascrizione. Rimane, pertanto, preclusa la possibilità di prevedere atti immediatamente traslativi di diritti reali su beni immobili, diversamente da quanto invece disciplinato per il ricorso su domanda congiunta di cui all'art. 473-bis.51.

Il nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 6 del d.l. 132/2014 prevede, da ultimo, la possibilità di stabilire nell'accordo, avente ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la corresponsione di assegno divorzile *una tantum*, con la relativa valutazione di equità certificata dai difensori delle parti.

Si segnala come l'art. 6 d.l. 132/2014 sia stato novellato in riferimento alle disposizioni attinenti alla digitalizzazione, in particolare annoverando la trasmissione telematica dell'accordo alla Procura della Repubblica e la sottoscrizione digitale del medesimo documento, munito di nullastato o autorizzazione, nonché la trasmissione telematica dell'accordo al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati delle parti. Il consiglio dell'ordine ne cura la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascia copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

Da ultimo, non meno importante è la possibilità di svolgimento della procedura esclusivamente in via telematica (art. 2-bis d.l. 132/2014), con i limiti previsti in via ordinaria per la c.d. "istruzione stragiudiziale", dovendosi acquisire in presenza le eventuali dichiarazioni di terzi.

CAPITOLO III

I PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La sezione terza – capo III – del nuovo Titolo IV *bis* nel libro II (artt. da 473-bis.52 a 473-bis.58) disciplina ora i procedimenti di interdizione, inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno con conseguente abrogazione delle norme precedenti (artt. da 712 a 720-bis).

Il rito tracciato dalle nuove norme (art. 473-bis.52 e ss.) non differisce dalle regole già precedentemente previste, salvo allinearsi alle regole del processo unitario (art. 473-bis.12 e ss.).

Qualche novità riguarda invece il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno che risulta disciplinato dall'art. 473-bis.58 ma - fino a quando l'organo del giudice tutelare non verrà assorbito nel tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie - dovrà necessariamente continuare a svolgersi innanzi al giudice tutelare (come prevede espressamente la dizione della nuova norma) nelle forme del rito camerale (art. 404 c.c.) senza quindi allinearsi alle regole del rito unitario.

La domanda per interdizione o inabilitazione (473-bis.52) si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha la residenza o il domicilio, il quale deve contenere i requisiti indicati nella norma. Il presidente nomina il giudice relatore e fissa - davanti a questo - l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso (art. 473-bis.53). Ricorso e decreto sono notificati a cura del ricorrente alle persone interessate.

All'udienza (473-bis.54) - che deve svolgersi necessariamente in presenza - il giudice relatore procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, acquisisce il parere delle altre persone citate e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni esercitando tutti i poteri istruttori di cui all'art. 419 c.c.. Solo nell'ipotesi in cui l'interdicendo o l'inabilitando non possa comparire per legittimo impedimento, il giudice deve recarsi nel luogo in cui si trova per sentirlo ovvero può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza.

L'interdicendo e l'inabilitando (art. 473-bis.55) possono stare in giudizio anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio (artt. 419 e 420 c.c.).

La sentenza che provvede sulla domanda di interdizione o di inabilitazione (art. 473-bis.56) può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda e dal tutore o curatore nominato con la sentenza stessa ed il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica.

Le norme della sezione terza si applicano anche per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 473-bis.57) ed ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, in quanto compatibili (art. 473-bis.58).

Si segnala che - con riferimento ai procedimenti sulla capacità - l'intervento del legislatore si è focalizzato sul principio direttivo della reclamabilità dei provvedimenti del giudice tutelare innanzi al tribunale ai sensi dell'art. 739 (art. 473-bis.58) che decide in composizione monocratica per quelli a contenuto patrimoniale - gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi, con esclusione dal collegio del giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Si segnala inoltre che - anche dopo la riforma - in materia di amministrazione di sostegno sopravvivono le norme di cui agli artt. 404 e ss. c.c. così come in materia di interdizione e inabilitazione sopravvivono le norme di cui agli artt. 414 e ss. c.c. con conseguente ripetizione di alcune norme, anche se non contraddittorie.

CAPITOLO III BIS

GLI ALTRI PROCEDIMENTI

Le disposizioni relative all'assenza e morte presunta sono attualmente contenute negli artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62 e 473-bis.63 con conseguente abrogazione del capo III – Titolo II – libro IV (artt. da 721 a 731).

Le disposizioni relative ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati di cui al capo IV - Titolo II - libro IV (artt. 732, 733 e 734) sono state abrogate ed inserite nei nuovi articoli 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare), 473-bis.65 (Vendita di beni) e 473-bis.66 (Esito negativo dell'incanto).

Le disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi di cui agli artt. 735 e 736 sono state abrogate ed inserite nei nuovi artt. 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare) e 473-bis.68 (Procedimento).

L'art. 736-bis è stato abrogato e l'istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari trova oggi disciplina negli artt. 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71 che costituiscono il riordino nel corpo unitario anche delle disposizioni di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c.. Su tale istituto la riforma non è intervenuta se si esclude l'eliminazione ad ogni pratica della mediazione familiare, la precisazione che gli ordini di protezione possono essere adottati anche quando la convivenza è cessata (art. 473-bis.69) e che innanzi al tribunale per i minorenni è legittimato anche il pubblico ministero quando vittima è un minore.

Permane l'ambiguità del rito in quanto il legislatore richiama il rito camerale ma di fatto (art. 473-bis.71) adotta le regole del processo cautelare uniforme con previsione di misure *inaudita altera parte*, convalida all'udienza, reclamo avanti al collegio del tribunale e forme discrezionali (salvo il rispetto del contraddittorio) che ricordano molto gli artt. 669-sexies e 669-terdecies. Il procedimento non differisce da quello già disciplinato dall'art. 736-bis (abrogato).

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente (art. 473-bis.69) il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 473-bis.70).

L'istanza (art. 473-bis.71, comma 1) si propone anche dalla parte personalmente con ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice cui è affidata la trattazione (art. 473-bis.71, comma 2) il quale – sentite le parti – procede agli atti di istruzione necessari e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, può adottare l'ordine di protezione omettendo la convocazione delle parti e fissando successiva udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati.

Con il decreto di cui all'art. 473-bis.69, il giudice ordina all'autore della condotta pregiudizievole la cessazione della stessa e dispone l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (art. 473-bis.70, comma 1). Il giudice può altresì disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio e stabilisce la durata dell'ordine di protezione adottato che non può essere superiore ad un anno, eventualmente prorogabile in presenza di gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione ed ove sorgano difficoltà in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario (art. 473-bis.70, comma 4).

Contro il decreto con cui è adottato l'ordine di protezione ovvero è respinto il ricorso, è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, comma 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale sentite le parti con decreto motivato non impugnabile (art. 473-bis.71, comma 4) e con esclusione dal collegio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dalla normativa speciale, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss.

L'art. 473-ter costituisce norma di chiusura del Titolo IV-bis e norma di rinvio alla normativa sui procedimenti in camera di consiglio per alcune tipologie di provvedimenti, espressamente individuati, nonché per i decreti del giudice tutelare che, ove non diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.

■ PARTE QUINTA – I PROCEDIMENTI SPECIALI (DI COGNIZIONE SOMMARIA)

CAPITOLO I

IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

La riforma non ha inciso il procedimento monitorio.

L'unica norma che è stata modificata è l'art. 654 che riguarda l'esecutività definitiva. A seguito dell'abolizione della spedizione in forma esecutiva del titolo, è stata abrogata l'ultima parte della norma nella quale si faceva riferimento all'apposizione della formula. L'art. 654, comma 2, stabilisce, pertanto, che, ai fini dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo essendo sufficiente, nel precetto, farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRACTO

Per quanto attiene il procedimento per convalida di sfratto, sono state modificate due norme e cioè l'art. 657 e l'art. 663.

La disposizione dell'art. 657 è stata integrata con la previsione che il procedimento per intimazione di licenza o per convalida di sfratto per finita locazione può ora essere utilizzato anche per i rapporti di comodato e di affitto d'azienda.

Non è stato modificato l'art. 658 in relazione alla possibilità di utilizzare il procedimento di sfratto per morosità anche per tali rapporti; si segnala, peraltro, che la relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, in ordine alla modifica di cui all'art. 3, comma 46, lettera a), precisa quanto segue: *“In attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. R) si è estesa la applicabilità del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità, anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda, entro tali limiti modificando dunque l'articolo 657 c.p.c.”*.

È stato modificato anche l'art. 663 con l'abrogazione della parte in cui si prevedeva l'apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza di convalida. Il testo della norma è stato interamente riscritto, ma la disposizione è rimasta identica nel suo contenuto.

CAPITOLO III

I PROCEDIMENTI CAUTELARI

In relazione ai procedimenti cautelari, la riforma ha inciso esclusivamente per mere disposizioni di coordinamento. A fronte della modifica dell'art. 1137 c.c. (nel quale sono state soppresse le parole *“con esclusione dell'articolo 669 octies, sesto comma”*) è stato integrato l'art. 668-*octies*, comma 6, con la previsione che quanto previsto dalla norma non si applica anche ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottate ai sensi dell'art. 1137, comma 4, c.c. e soppressa la parte dell'art. 669-*novies* che distingueva l'ipotesi della contestazione da quella della non contestazione, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito.

A fronte della modifica dell'art. 818, in base al quale è stato conferito agli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, sono stati coordinati gli artt. 669-*quinquies* e 669-*decies*.

CAPITOLO V

I PROCEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

La legge di riforma ha abrogato le norme contenute nel libro IV, Titolo II ai capi I (della separazione personale dei coniugi), II (dell'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno), III (assenza e morte presunta), IV (minori interdetti e inabilitati), V (rapporti patrimoniali tra coniugi), V *bis* (abusi familiari) vale a dire gli artt. da 706 a 736 *bis*. Sono rimaste in vigore le disposizioni contenute al capo VI destinate ad applicarsi ai procedimenti di volontaria giurisdizione che non riguardano persone minori e famiglia. L'art. 739 è stato modificato per disciplinare in maniera uniforme i reclami contro i decreti del giudice tutelare. L'art. 739, comma 1, prevede, nel nuovo testo, che contro i decreti del giudice tutelare, è possibile proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Non può far parte del collegio il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado, può essere proposto reclamo, con ricorso, alla Corte d'appello che pronuncia in camera di consiglio.

CAPITOLO VI

IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dal capo III *bis* del Titolo I, libro IV, introdotto dal legislatore con la legge n. 69/2009, quale rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, è stato integralmente abrogato.

CAPITOLO VIII

LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI

Il d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, con il quale tutta una serie di procedimenti disciplinati da leggi speciali sono stati ricondotti a tre riti, a seguito della soppressione del procedimento sommario di cognizione, è stato oggetto, anch'esso di revisione. Le controversie già disciplinate dal rito sommario di cognizione sono ora assoggettate al rito semplificato di cognizione.

Sono assoggettate a tale rito:

- le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. citato);
- l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o dei loro familiari (art. 16 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o dei loro familiari;
- le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea (art. 18 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (art. 19-*bis* d.lgs. citato);
- le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (art. 19-*ter* d.lgs. citato);
- le controversie in materia di ricongiungimento familiare (art. 20 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di eleggibilità (artt. 22-23-24 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26 d.lgs. citato);
- le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di discriminazione (art. 28 d.lgs. citato);
- le controversie in materia di stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 29 d.lgs. citato);
- i procedimenti in materia di decisioni straniere (art. 30-*bis* d.lgs. citato).

A tutte queste controversie non si applica l'art. 281-*duodecies*, comma 1 (e cioè la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario); nelle controversie in cui è competente la Corte d'appello in primo grado, il presidente nomina l'istruttore a norma dell'art. 349-*bis* e il procedimento segue le regole previste dagli artt. 281-*undecies* e 281-*duodecies*. È stato modificato anche l'art. 4 del d.lgs. 150/2011 nel senso che quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste, il giudice dispone il mutamento del rito entro il termine di cui all'art. 171-*bis* e cioè in sede delle verifiche preliminari.

■ PARTE SESTA – IL PROCESSO DI ESECUZIONE

CAPITOLO I

TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

La modifica più significativa apportata dalla riforma nell'ambito dell'esecuzione forzata è rappresentata dall'abrogazione della spedizione in forma esecutiva del titolo e dell'apposizione della formula esecutiva, che ha inciso sulle norme in cui vi era riferimento a tali adempimenti.

È stato sostituito, infatti, l'art. 153 disp. att.: il testo precedente prevedeva che il cancelliere rilasciava la copia in forma esecutiva quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto e che la copia doveva essere munita del sigillo della cancelleria. Così pure la copia in forma esecutiva degli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale doveva essere munita del relativo sigillo; l'art. 475, comma 3, conteneva il testo della formula esecutiva.

Il nuovo art. 475 (forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale) prevede che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga diversamente. L'attestazione di conformità della copia, che prima della riforma veniva rilasciata dal soggetto che rilasciava la copia munita di formula esecutiva, ora viene effettuata da chi è depositario dell'originale del titolo e, in caso di atto processuale, l'attestazione è fatta dal difensore della parte.

L'art. 474 (titolo esecutivo), in conseguenza dell'abrogazione e della riformulazione del successivo art. 475, è stato integrato con un nuovo comma, che, riproponendo il contenuto della formula esecutiva, precisa che il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

L'art. 476 (altre copie in forma esecutiva) è stato abrogato, così come l'art. 154 disp. att. che prevedeva le sanzioni per l'indebito rilascio.

L'art. 478 (prestazione della cauzione) è stato modificato per uniformare la norma.

Infine, in linea con le modifiche apportate, l'art. 479, comma 1 (notificazione del titolo e del precetto) riporta, anziché la dicitura "titolo in forma esecutiva", quella di "copia attestata conforme all'originale".

CAPITOLO II

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Nell'ottica di digitalizzazione del processo civile, l'art. 488 (fascicolo dell'esecuzione) è stato riscritto e dispone che il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e i documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il comma 2 prescrive l'obbligo da parte del creditore procedente di presentare l'originale del titolo esecutivo o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

È stato novellato l'art. 492-*bis* (ricerca con modalità telematiche) che ha reso più snello e veloce il procedimento di ricerca dei beni da pignorare, eliminando, da un lato, il sub procedimento di ottenimento dell'autorizzazione preventiva da parte del presidente del tribunale e, dall'altro lato, attribuendo effetti sospensivi del termine di efficacia del precetto a seguito della richiesta avanzata dal creditore.

È stato riformulato il comma 1 dell'art. 492-*bis*, che dispone che:

■ su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;

■ l'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini di cui all'art. 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

■ l'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 (termine dilatorio di dieci giorni).

Il comma 2 dell'art. 492-*bis* prevede che prima della notifica del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Il comma 3 dell'art. 492-*bis*, dispone che dalla proposizione dell'istanza di cui al comma 1 (all'ufficiale giudiziario) e al comma 2 (al presidente del tribunale) il termine di cui all'art. 481, comma 1, è sospeso:

■ fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non avere eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti;

■ o fino al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza;

■ ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al comma 4 e cioè quando l'ufficiale giudiziario indica

tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

L'art. 492-*bis* è stato integrato con il comma 10, che prevede che, in caso di sospensione del termine di cui al terzo comma della norma, con la nota di iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'art. 481, comma 1, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4 e 557, comma 2, i seguenti atti:

- l'istanza;
- l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista;
- comunicazione del verbale di cui al comma 4 ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al comma 3;
- o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

A seguito delle novità introdotte dall'art. 492-*bis*, la riforma ha sostituito l'art. 155-*quinquies* disp. att. (accesso alle banche dati tramite gestori); il nuovo testo prevede che:

■ se è proposta istanza ai sensi dell'art. 492-*bis*, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, non sono funzionanti, quest'ultimo attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile;

■ l'istante, con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o con l'autorizzazione del presidente del tribunale, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

Ai fini della sospensione dei termini di efficacia del precetto, la norma prevede che dal rilascio dell'attestazione o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'art. 481, primo comma, rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento. Si applicano per quanto compatibili l'art. 492, comma 8 e l'art. 492-*bis*, comma 10.

L'art. 492 (forma del pignoramento) è stato modificato al fine di correlare la norma con il nuovo art. 492-*bis*, prevedendo che, in caso di sospensione ai sensi dell'art. 492-*bis*, comma 3, il pignoramento, tra gli altri requisiti, deve contenere:

- l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni;
- l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista;
- l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-*bis* ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

La disposizione si è resa necessaria, in quanto si è ritenuto indispensabile che nell'atto di pignoramento venga data notizia sia degli atti che comportano la sospensione del termine di efficacia del precetto sia di quelli che determinano la cessazione della sospensione, con ripresa della decorrenza dei termini di efficacia, in quanto diversamente il debitore esecutato potrebbe essere indotto a proporre opposizione agli atti esecutivi al fine di contestare la tardività del pignoramento.

In materia di espropriazione forzata, la riforma è intervenuta riformulando le norme che riguardano il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte del professionista delegato o del commissario (quest'ultimo solo per quanto riguarda l'espropriazione mobiliare presso il debitore) quando insorgono difficoltà nel corso delle operazioni di vendita, di cui agli artt. 534-*ter* (per l'espropriazione mobiliare presso il debitore) e 591-*ter* (per l'espropriazione immobiliare).

Le norme prevedono che il professionista delegato possa rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato (o del commissario) è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo il giudice provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617.

Anche in materia di espropriazione immobiliare, la riforma ha modificato gli artt. 559 e 560 riguardanti la custodia e il modo della custodia dei beni pignorati; inoltre, l'art. 567 è stato oggetto di riforma in quanto i termini per il deposito della documentazione ipo-catastale sono stati ridotti da sessanta giorni a quarantacinque giorni successivi al deposito dell'istanza di vendita, termine che può essere prorogato per una pari durata, per una sola volta, su istanza dei creditori o del debitore per giusti motivi.

La vera novità è rappresentata dall'introduzione del subprocedimento della "vendita diretta", disciplinata agli artt. 568-*bis* (vendita diretta) e 569-*bis* (modalità della vendita diretta), che consente al debitore di chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta a un soggetto che ha presentato offerta di acquisto.

Sono stati integrati gli artt. 570 (avviso di vendita), 585 (versamento del prezzo) e 586 (trasferimento del bene espropriato), con l'introduzione per l'aggiudicatario degli obblighi di dichiarazione in relazione alle disposizioni sull'adeguata verifica in tema di riciclaggio.

Alcune modifiche sono state apportate in ordine alle modalità con le quali è disposta la delega delle operazioni di vendita ad un notaio o a un avvocato ovvero ad un commercialista iscritti negli appositi elenchi (art. 591-*bis*).

L'art. 596 (formazione del progetto di distribuzione) è stato modificato; la norma dispone che:

- il professionista delegato entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione del progetto di distribuzione;

- entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al delegato;

- il delegato fissa innanzi a sé, entro trenta giorni, l'audizione delle parti per la discussione del progetto;

- tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

L'ultimo comma introduce una specifica disposizione nell'ipotesi in cui il giudice, ai sensi dell'art. 591-*bis*, comma 2, decida di non delegare la vendita, ma procedere direttamente.

È intervenuta la riformulazione degli artt. 597 (mancata comparizione) e 598 (approvazione del progetto), che non introducono novità di rilievo.

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

La riforma ha sostituito l'art. 614-*bis* (misure di coercizione indiretta).

La norma prevede che con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato, determinandone la decorrenza:

- per ogni violazione;

- per ogni inosservanza successiva;

- per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Il giudice può fissare un termine di durata della misura tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

La novità importante è quella contenuta all'art. 614-*bis*: se la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo non è stata richiesta nel processo di cognizione oppure se il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, l'avente diritto può presentare ricorso al giudice dell'esecuzione, dopo la notificazione del precetto, affinché questi la determini. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 612. Il giudice determina l'ammontare della somma tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

È rimasta inalterata l'esclusione della disposizione per le controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di cui all'art. 409.

■ PARTE SETTIMA – L'ARBITRATO

CAPITOLO I

LA CONVENZIONE E GLI ARBITRI

L'arbitrato è stato oggetto di un deciso intervento da parte del legislatore della riforma.

È stato inserito l'art. 816-*bis*.1 che stabilisce che la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'art. 819-*quater*, norma che è stata aggiunta per regolare la *translatio iudicii* fra arbitro e giudice e fra giudice e arbitro.

Tale norma prevede sia l'ipotesi in cui il giudice si dichiara incompetente sia l'ipotesi in cui l'arbitro si dichiara incompetente, disciplinando le modalità di riassunzione della causa. L'art. 819-*quater*, comma 1, stabilisce che il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'art. 810 (nomina degli arbitri) entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento. L'art. 819-*quater*, comma 2, prevede che il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 125 disp. att. avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dalla pubblicazione dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.

L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione comporta l'estinzione del processo, con applicazione degli artt. 307, comma 4, e 310.

L'art. 819-*quater*, comma 3, prevede, infine, che le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro, dichiarati non competenti, possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto.

In materia di nomina degli arbitri, l'art. 810, comma 3, nella parte in cui prevede la nomina da parte del presidente del tribunale, è stato integrato con la precisazione che la nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, deve essere data notizia della nomina sul sito dell'ufficio giudiziario.

L'art. 813, comma 1, è stato integralmente sostituito con previsione che l'accettazione degli arbitri deve avvenire in forma scritta, anche mediante la sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Ogni arbitro deve rilasciare una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'art. 815, comma 1, ovvero la relativa insussistenza dei motivi che rendono possibile la ricusazione. La dichiarazione deve essere rilasciata a pena di nullità. Infatti, in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dall'accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'art. 813-*bis*. La norma prevede, altresì, che l'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

L'art. 815, comma 1, è stato integrato con un'ulteriore previsione di ipotesi di ricusazione. Ferme tutte le ipotesi già previste, l'arbitro può essere ricusato se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.

La legge di riforma ha provveduto, altresì, ad abrogare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 5/2003 e ad inserire al capo VI-*bis* le norme che regolano l'arbitrato societario, che ora trova completa regolamentazione negli artt. 838-*bis*, 838-*ter*, 838-*quater* e 838-*quinquies*.

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

L'art. 818, che stabiliva che gli arbitri non potevano concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari, è stato integralmente sostituito con attribuzione ai medesimi del potere cautelare che, però, non è automatico bensì subordinato ad una manifestazione di volontà delle parti, espressa per iscritto. Il nuovo testo della norma stabilisce, infatti, che le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione dell'arbitrato. In tal caso, la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. La norma precisa, altresì, che prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-*quinquies*.

Contro il provvedimento degli arbitri, che concede o nega una misura cautelare, è ammesso reclamo a norma dell'art. 669-*terdecies* davanti alla Corte d'appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato (art. 818-*bis*), ma solo per i motivi previsti dall'art. 829, comma 1, in quanto compatibili e per contrarietà all'ordine pubblico. La dottrina ha osservato che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione in senso stretto.

L'art. 669-*decies*, che prevede la disciplina per la revoca e modifica dei provvedimenti cautelari, è stato integrato con il riferimento all'art. 818.

L'art. 818-*ter* prevede le modalità di attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri, facendo rinvio all'art. 669-*duodecies*, precisando che il controllo è devoluto al tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato ovvero al tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata se la sede dell'arbitrato non è in Italia. Resta salvo il

disposto degli artt. 677 e ss. in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri: competente è il tribunale sopra indicato.

CAPITOLO III

IL LODO

La riforma ha integrato l'art. 822 (norme per la deliberazione) inserendo il comma 2 che prevede che quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

È stato corretto, infine, il termine di impugnazione del lodo, previsto dall'art. 828, comma 2, in un anno, unificando il c.d. termine lungo a quello previsto per l'impugnazione della sentenza: in base alla nuova disposizione, l'impugnazione del lodo non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.

CAPITOLO IV

LE ALTRE FIGURE

La riforma ha inciso anche l'art. 839 in tema di riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero, con la precisazione, al comma 4, che il decreto del presidente della Corte d'appello che dichiara l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, è immediatamente esecutivo.

Infine, sono stati integrati l'art. 840, comma 2, con la previsione che, nel giudizio di opposizione avanti la Corte d'appello, il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo e l'art. 840, comma 4, in materia di istanza per la prestazione di cauzione.